

AVVISO 1/06
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA
FORMAZIONE CONTINUA PER LE IMPRESE DEL TERZIARIO

1. PREMESSA

For.Te., Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua del Terziario, che opera nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 della Legge 388/2000 e dall'art. 48 della legge 289/2002, nonché della Circolare n. 36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 e dei relativi allegati, intende promuovere Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali.

I Piani sono finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori/lavoratrici per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese iscritte al Fondo.

2. OBIETTIVI DEL FONDO E PIANI FINANZIABILI DAL PRESENTE AVVISO

2.1 For.Te. intende promuovere Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali concordati tra le Parti sociali in favore delle imprese che hanno già aderito o che abbiano aderito a For.Te. entro la presentazione del Piano.

2.2 Il presente Avviso definisce le procedure di presentazione e di finanziamento dei Piani formativi.

2.3 Per Piano formativo si intende un programma organico costituito da uno o più progetti formativi finalizzati all'adeguamento/sviluppo delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, in coerenza con le strategie aziendali, anche con la finalità di prevenire eventuali situazioni di crisi.

Il Piano formativo aziendale, individuale, settoriale o territoriale si compone pertanto:

- di uno o più progetti, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative;
- del piano finanziario;
- di eventuali azioni di accompagnamento¹ e propedeutiche;
- di altri eventuali documenti relativi al Piano formativo;
- dell'accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno costituito il Fondo ovvero dalle organizzazioni alle stesse aderenti o affiliate². In caso di Piano aziendale e di Piano individuale l'accordo è sottoscritto tra impresa e le rappresentanze dei lavoratori di riferimento presenti³ in azienda appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo⁴. In assenza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, l'accordo dovrà essere sottoscritto tra l'azienda/e e le OO.SS. a livello territoriale.

Nel caso di Piani territoriali e settoriali l'accordo dovrà essere sottoscritto dalle Parti datoriali e dalle OO.SS. sindacali territoriali o settoriali.

3. RISORSE

Allo scopo di sostenere le azioni previste dai Piani formativi aziendali, individuali, settoriali e territoriali, sono stanziati risorse pari a € **42.000.000,00** (quarantadue milioni).

4. AZIONI PREVISTE

4.1 Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei progetti, parti integranti del Piano formativo) devono essere finalizzate:

- all'aggiornamento continuo;
- alla riqualificazione professionale;
- all'adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali.

4.2 Il Piano potrà inoltre prevedere misure trasversali propedeutiche (cfr. *Vademecum*) all'attività di formazione continua.

4.3 I Piani formativi non possono prevedere più del 50% delle ore di formazione obbligatoria per legge, sul totale delle ore di formazione previste nel Piano.

4.4 Nel caso dei Piani formativi individuali, le imprese dovranno individuare i corsi tra quelli offerti da:

- università, pubbliche o private;
- organismi di formazione, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane, oppure in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
- società di consulenza e formazione con 5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato.

4.5 Per ogni datore di lavoro il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di un medesimo progetto individuale è tre.

5. DESTINATARI

5.1 I destinatari dell'attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni.

5.2 In considerazione delle caratteristiche strutturali dei Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto sono inclusi tra i destinatari dell'attività formativa anche i lavoratori stagionali⁵ che, nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed iscritte al Fondo.

6. PRESENTATORI

6.1 Il Piano formativo può essere presentato dai soggetti indicati in Appendice 1.

6.2 Qualora il Soggetto Presentatore del Piano sia diverso dall'impresa/e che beneficia della formazione per i propri lavoratori, detto Soggetto deve essere delegato dall'impresa/e.

6.3 Nel Piano dovranno essere indicate, pena l'esclusione dall'ammissibilità al finanziamento, tutte le imprese che partecipano al Piano formativo presso le quali i destinatari degli interventi di cui al Paragrafo 5 sono impiegati⁶ e dovranno essere fornite le informazioni richieste nel formulario.

6.4 Eventualmente, solo per i Piani formativi settoriali o territoriali, il 50% delle aziende beneficiarie della formazione potrà essere indicato successivamente alla presentazione dei Piani, purché tali aziende posseggano i requisiti validi al fine dell'ammissibilità (cfr Paragrafo 11) e siano rispettati i parametri utili alla valutazione (cfr Appendice 3).

I dati di queste aziende e la relativa documentazione, prevista dal Paragrafo 10, compresa l'estensione

¹ Per il Comparto commercio-turismo-servizi, in caso di Piani settoriali e territoriali, è facoltà dei Soggetti Presentatori destinare una quota massima del 20% del contributo approvato ad azioni di accompagnamento (ossia azioni di promozione, ricerche, analisi dei fabbisogni, monitoraggio, pubblicazione dei risultati, ecc.); tali azioni non rappresentano attività di formazione a favore di aziende, pertanto le risorse che le finanziano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e quindi su detti importi non sarà richiesto il cofinanziamento privato previsto dal Reg. (CE) 68/2001.

² Non sono considerati accordi tra le Parti datoriali e le Parti sindacali gli accordi sottoscritti dagli Enti Bilaterali.

³ Per i Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto si confronti l'Appendice 2.

⁴ Per i Comparti credito-finanziario e assicurativo alle organizzazioni sindacali di cui sopra si possono aggiungere anche le Organizzazioni sindacali dalle stesse designate.

⁵ Ivi compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori assunti con contratto a termine a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

⁶ Per i Comparti commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto possono essere inclusi anche i lavoratori indicati al secondo comma del punto 5.

dell'Accordo sindacale nonché le apposite dichiarazioni da parte delle imprese relativamente all'applicazione integrale del CCNL e della contrattazione vigente, dovranno essere presentati al momento della sottoscrizione della Convenzione.

6.5 Nel caso in cui due o più aziende non vincolate da legami societari vogliano presentare e beneficiare, si dovranno costituire in ATI o ATS entro la sottoscrizione della Convenzione con For.Te., pena l'esclusione dal finanziamento.

6.6 Ogni Soggetto Presentatore potrà presentare al **massimo quattro** Piani formativi.

7. ATTUATORI

7.1 Il Piano formativo potrà essere attuato dai soggetti indicati in Appendice 1.

7.2 Qualora il Soggetto Attuatore del Piano sia diverso dall'impresa/e che beneficia della formazione per i propri lavoratori, detto Soggetto deve essere delegato dall'impresa/e.

8. DURATA DELLE AZIONI E CONTRIBUTI

8.1 Le azioni previste dal Piano dovranno concludersi entro **24 mesi** dalla sottoscrizione della Convenzione.

8.2 Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere consegnato entro **60 giorni** solari da tale data.

8.3 Il contributo concesso per ogni singolo Piano non potrà superare l'importo di euro **500.000,00**, comprensivi di IVA se dovuta. Per il Comparto assicurativo l'importo massimo previsto è di euro **200.000,00** comprensivi di IVA se dovuta.

8.4 Le imprese presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari delle azioni sono occupati devono garantire un cofinanziamento di almeno il 20% delle risorse complessive ad esse destinate, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato (Paragrafo 9)⁷

8.5 Il parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) è fissato in € 20,00.

8.6 Nel caso di Piani individuali il parametro massimo di contributo erogato da For.Te. per un'ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) è di 40,00 euro, mentre il contributo massimo per singolo progetto destinato a singoli lavoratori/lavoratrici non potrà superare l'importo di 2.000,00 euro.

8.7 For.Te. non finanzia il costo dei lavoratori/lavoratrici in formazione. Tale costo potrà costituire quota di cofinanziamento delle imprese al Piano⁸.

8.8 Le spese del Piano devono essere certificate da un Revisore contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro secondo l'apposito format predisposto da For.Te. e allegato al Vademecum.

8.9 Nel caso siano previste attività formative che richiedano il ricorso ad attività specialistiche il Soggetto Presentatore potrà delegare a strutture terze entro il limite del 30% del contributo di For.Te., previa autorizzazione del Fondo.

9. REGIMI DI AIUTO DI STATO

9.1 Gli interventi di formazione continua da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

9.2 Le imprese dovranno scegliere per quale regime optare tra:

- Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
- Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito www.fondoforte.it.

10. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI

10.1 La documentazione per la presentazione dei Piani formativi è la seguente:

- **domanda di finanziamento**, secondo lo schema di cui all'Allegato 1, firmata dal responsabile legale del soggetto Presentatore o da persona delegata⁹, autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresì essere dichiarato che la medesima iniziativa non è stata ammessa a contributo di For.Te. o di altri Fondi interprofessionali o di altri finanziamenti pubblici;
- **accordo** sottoscritto dalle Parti sociali che concordano il Piano formativo¹⁰;
- **formulario** del Piano, compilato on-line previa registrazione sul sito www.fondoforte.it, di cui al fac-simile (Allegato 2) e nel rispetto del Vademecum relativo al presente Avviso;
- **per le imprese che beneficiano della formazione¹¹:**
 - ✓ **autocertificazione** sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, secondo il fac-simile di cui all'Allegato 3;
 - ✓ **delega** per la presentazione del Piano in favore del Soggetto Presentatore, se diverso dalla impresa stessa;
 - ✓ **delega** per l'attuazione del Piano in favore del Soggetto Attuatore, se diverso dalla impresa stessa;
- **per i Soggetti Presentatori diversi dall'impresa beneficiaria del Piano:**
 - ✓ **per i consorzi:** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato 3 ed elenco dei consorziati;
 - ✓ **per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo:**
 - **già costituite:** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato 3 e atto di costituzione;
 - **in via di costituzione:** ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato 3 e impegno a costituirsi entro la sottoscrizione della Convenzione (Allegato 5);
 - ✓ **per le associazioni di categoria o gli organismi bilaterali:** dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato 3 e dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 dalla quale si attesti la natura del soggetto (Allegato 4);
- **per i Soggetti Attuatori:**
 - ✓ **se organismi o società di formazione o consulenza:** documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati in Appendice 1 (Allegato 6);
 - ✓ **se diversi dal presentatore e dalle imprese beneficiarie:**
 - **per raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo già costituiti:** copia dell'atto costitutivo e copia di un documento o del certificato dal quale si evinca il possesso, da parte del ca-

⁷ Per i lavoratori stagionali, potrà costituire quota di cofinanziamento anche il costo del lavoro relativo al periodo di occupazione che eventualmente coincida con il periodo di partecipazione al piano formativo; resta comunque l'obbligo del cofinanziamento dell'impresa al Piano.

⁸ Fino ad un massimo del 50% del costo complessivo del Piano, come stabilito dal reg. 68/01 e succ. modifiche ed integrazioni.

⁹ In caso di delega, dovrà essere presentata adeguata documentazione.

¹⁰ Le Parti sociali firmatarie dell'accordo sono quelle previste al Paragrafo 2 del presente Avviso.

¹¹ Per i Piani formativi settoriali e/o territoriali la delega delle imprese non indicate al momento della presentazione del Piano e l'autocertificazione dovrà essere consegnata al momento della stipula della Convenzione.

- *pofiga, dei requisiti indicati in Appendice 1 (Allegato 6);*
- *per raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione: impegno, da parte di ogni soggetto, a formalizzare il raggruppamento (Allegato 5) prima della stipula della Convenzione con specificazione del soggetto capofila e per il medesimo documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati in Appendice 1 (Allegato 6).*

10.2 Tutta la documentazione prodotta, oltre che inviata in formato cartaceo al Fondo, dovrà essere fornita in formato elettronico secondo le modalità che il Fondo indicherà nel formulario.

10.3 Alla domanda potranno essere allegati eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle imprese o dei lavoratori/lavoratrici che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.

11. PROCEDURE DI SELEZIONE E FINANZIAMENTO

11.1 For.Te. procede alla verifica dei criteri di ammissibilità dei Piani che viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

11.2 Non saranno considerati ammissibili i Piani:

- a) pervenuti a For.Te. oltre i termini indicati al Paragrafo 14;
- b) inviati secondo una modalità diversa da quella indicata;
- c) privi della documentazione prevista al Paragrafo 10 debitamente compilata;
- d) privi dell'accordo sottoscritto dalle Parti sociali che promuovono il Piano;
- e) compilati con un format e modalità diverse degli Allegati;
- f) privi della corrispondenza dei Soggetti Presentatori ed Attuatori dei Piani con i soggetti indicati al Paragrafo 6 e al Paragrafo 7;
- g) la cui durata del Piano sia superiore quanto indicato al Paragrafo 8;
- h) il cui contributo richiesto e i parametri di costo previsti siano superiore a quanto indicato al Paragrafo 8.

11.3 Qualora For.Te. riscontri la incompleta consegna della documentazione prevista dal presente Avviso, si riserva di richiederla tramite fax al Soggetto Presentatore il quale dovrà inoltrarla entro 6 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del fax medesimo. In mancanza della presentazione entro i termini previsti, il Piano sarà considerato inammissibile.

11.4 L'esame dei Piani formativi è fatto dai Comitati di Comparto sulla base dei criteri e secondo la griglia di valutazione (cfr. Appendice 3).

11.5 I Comitati di Comparto procedono all'assegnazione del punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori di valutazione. Il punteggio massimo è di **1.000 punti**.

11.6 Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a **600 punti**.

11.7 In caso di non ammissibilità o di non approvazione del Piano, il Soggetto Presentatore potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di For.Te. entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.

Il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i ricorsi inoltrati. In caso di accoglimento, For.Te. provvederà al finanziamento dei piani riesaminati fino ad esaurimento delle risorse appositamente accantonate.

11.8 Qualora la richiesta complessiva delle risorse dei Piani ammessi a finanziamento sia inferiore alle disponibilità dell'Avviso 1/06, For.Te. si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione dei Piani.

11.9 Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, For.Te. si riserva la possibilità di finanziare con altre risorse, a scorrimento e nel rispetto di quanto previsto dal proprio Regolamento, i Piani presenti in graduatoria.

11.10 Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel Vademecum e nella Convenzione che sarà sottoscritta tra For.Te. e il Soggetto Presentatore. Comunque, il Soggetto Presentatore dovrà far pervenire la documentazione richiesta¹² per la stipula della Convenzione, **entro 60 giorni** solari dalla data della notifica di approvazione del Piano, che avverrà tramite comunicazione formale inviata via fax al Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore.

L'attività prevista dal Piano dovrà avere inizio **entro 30 giorni** solari dalla sottoscrizione della Convenzione, pena la revoca del contributo.

11.11 E' prevista inoltre la possibilità di finanziare:

- Piani formativi aziendali, le cui attività formative avviate dal 1° gennaio 2006 rientrino nell'ambito della Pianificazione aziendale o delle procedure previste dagli accordi contrattuali. Tali Piani, concordati tra le Parti Sociali nel rispetto del paragrafo 2.3, dovranno essere corredati da tutta la documentazione prevista dall'Avviso stesso;

- Piani formativi la cui attività sia stata avviata sotto la responsabilità del Soggetto Presentatore prima dell'approvazione da parte del Fondo del Piano formativo.

In entrambi i casi, solo a seguito dell'autorizzazione al finanziamento del Piano Formativo, saranno riconosciute unicamente le spese sostenute nel periodo di svolgimento delle attività formative.

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

12.1 I contributi potranno essere erogati in un'unica soluzione alla chiusura delle attività previste dal Piano, previa giustificazione e rendicontazione delle spese sostenute nel rispetto del preventivo presentato. Il Soggetto Presentatore dovrà assicurare l'utilizzo di un sistema contabile distinto per dimostrare la congrua ripartizione ed identificabilità dei costi sostenuti dal Piano.

12.2 Per l'erogazione del contributo, il Soggetto Presentatore dovrà inviare a For.Te. con Raccomandata A/R, **entro 60 giorni** dalla fine delle attività, il rendiconto delle spese sostenute e la relazione finale su quanto svolto. Tale rendiconto dovrà essere certificato da un Revisore dei Conti oppure da una Società di Revisione iscritti al Registro; i relativi costi sono imputabili sul preventivo presentato nei limiti di contributo For.Te. indicati nel Vademecum.

12.3 Il Soggetto Presentatore potrà chiedere un anticipo pari al 70% del contributo concesso da For.Te. per lo svolgimento delle attività. In tal caso dovrà produrre apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e destinare il contributo in un distinto C/C al fine di consentire la facile lettura delle operazioni finanziarie (controllo degli eventuali interessi maturati, utilizzo improprio del contributo, ecc).

13. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PIANI

13.1 Il Soggetto titolare del finanziamento è il Soggetto Presentatore; questo è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Vademecum relativo al presente Avviso. Inoltre ha la responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni relative al Piano attraverso il Sistema di Monitoraggio nell'area del sito For.Te. a cui avrà un accesso riservato.

13.2 For.Te. ha definito, con apposita procedura, i controlli sull'attività formativa finanziata dal Fondo. Tali controlli, che potranno essere effettuati presso le sedi dei Soggetti Presentatori/Attuatori, nel rispetto della legge 196/03, sono mirati a verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento, la correttezza delle dichiarazioni di spesa certificate al Fondo, e sono indirizzati all'esame, all'accertamento e al riscontro dei necessari e previsti atti amministrativi e contabili.

13.3 Qualora il Fondo riscontri problemi che assumono un carattere di sistematicità, For.Te. provvederà a suggerire ai Soggetti interessati le misure correttive da adottare, ove possibile, altrimenti attuerà opportuni provvedimenti in merito¹³.

¹² La documentazione necessaria alla stipula della Convenzione è indicata nel Vademecum.

¹³ Cfr. Vademecum.

13.4 Inoltre For.Te., ai sensi delle normative vigenti¹⁴, dovrà tener conto degli esiti delle verifiche effettuate dal Servizio Ispettivo che sono anche dirette a verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo¹⁵ dei Soggetti Presentatori dei Piani formativi e la correttezza delle dichiarazioni di spesa e delle registrazioni contabili rispetto ai documenti giustificativi.

14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

14.1 La presentazione dei Piani formativi potrà avvenire a partire dal 28 aprile 2006. Tutta la documentazione in originale prevista al Paragrafo 10, ed altri eventuali allegati, dovrà pervenire in busta chiusa a For.Te., Via Nazionale, 89/a, 00184 Roma, entro il **31 maggio 2006**. Non fa fede il timbro postale di spedizione.

14.2 Sulla busta deve essere indicato in calce a destra "Piani formativi – Avviso 01/06".

14.3 La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 18.00 del 31 maggio 2006.

14.4 Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

15. ALTRE INFORMAZIONI

15.1 Il presente Avviso è disponibile on line sul sito istituzionale del Fondo **www.fondoforte.it**.

15.2 For.Te. potrà fornire assistenza sul presente Avviso attraverso posta elettronica all'indirizzo: **avviso0106@fondoforte.it**.

15.3 Ai sensi dell'art. 13 del testo unico sulla privacy nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, For.Te. informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;

- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:

- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzo per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;

- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;

- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

15.4 Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: For.Te., Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma, tel. 06.47.42.193, fax 06.47.43.846, e-mail: privacy@fondoforte.it.

Roma, 27 marzo 2006

Appendice 1: Soggetti presentatori e attuatori

1.1 Soggetti Presentatori (Paragrafo 6)

I Piani formativi possono essere presentati da una delle seguenti strutture che comunque devono aver aderito a For.Te.:

- a) imprese/enti;
- b) gruppi di imprese, in tale caso la Società capogruppo, esclusivamente per i propri lavoratori/lavoratrici, o per quelli del Gruppo ovvero una delle società costituenti il gruppo;
- c) consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli delle aziende consorziate;
- d) enti bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate;
- e) organizzazioni costituenti il Fondo e loro associazioni di categoria;
- f) ATI o ATS; in tal caso, il soggetto capofila dovrà appartenere alla lettera a).

1.2 Soggetti Attuatori (Paragrafo 7)

I Piani potranno essere attuati da:

- a) strutture interne alle imprese, ove esistenti;
- b) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane;
- c) soggetti accreditati presso For.Te., secondo apposito Regolamento;
- d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
- e) società di formazione e consulenza con 5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milioni di euro nell'ultimo bilancio approvato;
- f) ATI o ATS; in tal caso, il soggetto capofila dovrà essere uno di quelli indicati alle precedenti lettere.

Appendice 2- Indicazioni in materia di Accordi sindacali

2.1 Comparto Logistica - Spedizioni - Trasporto

L'accordo va inteso come:

1. sottoscritto unitariamente da tutte OO.SS. costituenti il Fondo o alle stesse aderenti o affiliate;
2. in caso di Piano Aziendale riguardante un unico sito produttivo, l'accordo sarà formalizzato con le RSA/RSU. In caso di assenza di una o più OO.SS. aziendali, l'accordo sarà realizzato, per le sigle non presenti, a livello territoriale;
3. in caso di Piano Aziendale, presentato per più unità produttive, l'accordo sarà realizzato con le OO.SS. competenti territorialmente. In caso di più unità produttive presenti nella stessa Regione, il Piano sarà sottoscritto dalle OO.SS. regionali; in caso di Piano riguardante unità produttive di più Regioni, lo stesso sarà sottoscritto dalle OO.SS. nazionali;
4. nel caso di Piani Territoriali e Settoriali, l'accordo dovrà essere sottoscritto dalle Parti datoriali e dalle OO.SS. competenti per territorio o settore;
5. nel caso in cui il livello delle OO.SS. competenti non desse riscontro alla proposta di Piano Formativo presentata, l'azienda/controparte datoriale, provvederà, trascorsi giorni 10, ad inviare il Piano stesso al livello superiore della/e OO.SS. interessata/e.

2.2 Comparto Commercio - Turismo - Servizi Caratteristiche degli Accordi Sindacali:

1. se l'Accordo è sottoscritto a livello nazionale, devono essere presenti le firme delle tre Organizzazioni Sindacali Nazionali;

¹⁴ Circolare MLPS n. 36 del 18/11/2003 e relativi allegati, art.118 della L.388 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁵ Cfr Vademecum.

2. se l'Accordo è sottoscritto a livello territoriale, devono essere presenti le firme delle tre Organizzazioni Sindacali a livello Provinciale o Regionale;
3. se l'Accordo è sottoscritto a livello aziendale-nazionale, devono essere presenti le firme delle tre Organizzazioni Sindacali Nazionali;
4. l'Accordo sottoscritto a livello di unità produttiva è considerato valido quando è firmato dalle rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo. In caso di assenza di una, o due, delle tre Organizzazioni Sindacali, il Fondo informerà le OO.SS nazionali non firmatarie al fine di consentire la relativa verifica.

Appendice 3: Griglie di Valutazione

3.1 Griglia Comparto Commercio – Turismo – Servizi

*** omissis ***

3.2 Griglia Comparto Logistica - Spedizioni – Trasporto

1) L'adesione delle imprese al Fondo For.Te. comporta l'assegnazione di un massimo di **100 punti**, così attribuibile:

Imprese aderenti a For.Te.	Punti
Dopo il 31 ottobre 2005	0
Dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2005	50
Prima del 30 giugno 2004	100

Nel caso di Piani che coinvolgono più imprese, il punteggio è assegnato pro quota.

2) Cofinanziamento privato del Piano formativo, oltre quello obbligatorio; costituirà criterio di premialità il contributo privato non calcolato sul costo del lavoro. Saranno assegnati 10 punti ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo a quello obbligatorio fino ad un massimo di **150 punti**. Il contributo privato del Piano è dato dalla somma del contributo privato di ogni impresa che partecipa al Piano. Pertanto ogni azienda dovrà calcolare il contributo obbligatorio previsto dai Regolamenti.

3) Esperienza, competenza ed organizzazione del Soggetto Attuatore con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta¹⁶ (punteggio massimo assegnabile: **100 punti**). Saranno considerati i seguenti items:

3.a) Nel caso di organismi di formazione:

- Anni di esperienza nel settore della formazione:

Anni	Punti
nessuno	0
fino a 1	15
da 2 a 3	30
oltre 3	40

- Anni di esperienza specifica nell'attività preposta:

Anni	Punti
nessuno	0
fino a 1	15
da 2 a 3	25
oltre 3	30

- Numero di collaboratori (consulenti, dipendenti, ecc.) che lavorano continuativamente nel settore della formazione:

N° dipendenti	Punti
nessuno	0
1-2	15
3-5	25
oltre 5	30

3.b) Nel caso di azienda o consorzio:

- Corsi di formazione realizzati e gestiti negli ultimi tre anni:

N° corsi	Punti
nessuno	0
1	40
2-3	70
oltre 3	100

4) Piani territoriali o settoriali: **50 punti**

5) Numero del personale in formazione rispetto al numero dei dipendenti. In caso di un Piano formativo a cui partecipano più imprese, il punteggio complessivo sarà dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole imprese (punteggio massimo assegnabile **100 punti**).

Dimensione impresa	Percentuali	Punti
Piccolissima (1 - 9)	Fino al 30%	60
	Oltre 30%	100
Piccola (10 - 49)	Fino al 15 %	40
	Oltre 15 e fino a 30%	70
	Oltre 30%	100
Media (50 - 249)	Fino al 10 %	40
	Oltre 10 e fino al 20 %	70
	Oltre 20 %	100
Grande (oltre 249)	Fino all'8 %	40
	Oltre 8 e fino a 15 %	70
	Oltre 15 %	100

6) Qualità e coerenza progettuale (punteggio massimo **430 punti**) con particolare riferimento a:

¹⁶ con riferimento al punto 3 il presentatore deve optare per il riferimento "nel caso di organismi di formazione" e "nel caso di azienda consorzio" in funzione della prevalenza

	Item	Punteggio max	
6.a	Obiettivi generali, motivazioni e coerenza con le analisi delle realtà aziendali, settoriali e territoriali	100	
6.b	Metodologie e strumenti	60	
6.c	Articolazione dei moduli e contenuti formativi	70	
6.d	Risultati attesi	50	
6.e	Verifica e certificazione delle competenze	70	
6.f	Dispositivi di monitoraggio e valutazione (comitato di pilotaggio)	70	
6.g	Azioni propedeutiche ed articolazioni per fasi	Presente 60 Punti	Non presente 0 Punti

7) Partecipazione del personale femminile al Piano formativo. Ai fini della valutazione sarà considerata la partecipazione in % superiore alla % di donne occupate nelle imprese interessate al piano stesso¹⁷ (punteggio massimo **70 punti**).

Aumento %	Punti
0%	0
oltre 0% e fino a 10%	40
oltre 10%	70

3.3 Griglia Comparto Creditizio Finanziario

*** omissis ***

Fine testo Avviso1/06

¹⁷ Esempio: Azienda con 200 dipendenti di cui 30 donne _ donne = 15 %, quindi:
- se il Piano formativo coinvolge 40 persone di cui 16 donne _ donne coinvolte 40 % quindi $40 - 15 = 25$ _ 50 punti.
- se il Piano formativo coinvolge 50 persone di cui 10 donne _ donne coinvolte 20 % quindi $20 - 15 = 5$ _ 25 punti.